



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Stato maggiore Legislazione, ottobre 2009

Procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in ca- so di cessazione definitiva dell'attività lucra- tiva indipendente (art. 37b LIFD)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Compendio

In generale

Per la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è necessario precisare in un'ordinanza il tenore del testo di legge concernente la nuova disposizione dell'articolo 37b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) poiché il suddetto testo non rispecchia integralmente la volontà del legislatore ed è inoltre molto complesso. Un'ulteriore sfida è costituita dal fatto che attraverso lo strumento del riscatto fittizio tale disposizione legale istituisce relazioni con la legislazione sulla previdenza senza che in tal modo siano direttamente applicabili disposizioni in materia di previdenza o siano coinvolte casse pensioni. Le disposizioni fiscali non possono essere in aperto contrasto con i principi previdenziali.

Campo di applicazione

Una maggioranza delle associazioni e organizzazioni interrogate chiedono che l'interessato abbia la possibilità di rinunciare all'imposizione privilegiata. Se vi ha rinunciato, esso deve poter esigere l'applicazione dell'articolo 37b LIFD in caso di successiva liquidazione a seguito della ripresa dell'attività lucrativa indipendente. Per motivi legati alla politica agraria il Cantone di Nidvaldo ha proposto che – diversamente da quanto escluso dall'articolo 3 OULiq – l'imposizione privilegiata sia concessa anche per le fattispecie che giustificano un differimento di cui all'articolo 18a LIFD, ovvero sia in caso di trasferimento degli immobili dalla sostanza commerciale nella sostanza privata e di affitto dell'azienda, sia in caso di non prosecuzione dell'azienda da parte di tutti gli eredi al momento della divisione ereditaria. In questo contesto i rappresentanti delle associazioni agricole svizzere si sono detti favorevoli al fatto che in futuro l'affitto dell'azienda o di parti di essa ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 LIFD fosse preso in considerazione soltanto su richiesta come trasferimento nella sostanza privata. A parer loro una limitazione del campo di applicazione all'affitto integrale di un'azienda non sarebbe corretto ai termini della legge e del relativo messaggio.

Possibilità di riscatto in un'istituzione di previdenza

Alcune associazioni e organizzazioni ritengono che la possibilità di riscatto in un'istituzione di previdenza di cui all'articolo 4 OULiq a favore dei contribuenti sia stata inutilmente limitata dall'ordinanza; bisognerebbe lasciare che sia il contribuente a scegliere da quale reddito intende anzitutto detrarre i contributi per il riscatto.

Riscatto fittizio

I pareri in merito alla possibilità di un riscatto fittizio sono in parte molto contrastanti. Alcuni Cantoni e associazioni sono contrari all'opzione del riscatto fittizio, mentre altri sostengono che non si possa impedire a un contribuente di versare effettivamente l'importo del riscatto a copertura di una lacuna di previdenza. Il contribuente deve fruire della possibilità del riscatto fittizio, ma non deve essere sottoposto alle esigenze di calcolo del riscatto fittizio. Il riscatto fittizio dovrebbe essere calcolato in base alla soluzione previdenziale esistente purché non si sia in presenza di una fattispecie di elusione di imposta.

I partecipanti alla procedura di consultazione esigono in particolare che agli accrediti di vecchiaia siano applicate aliquote di diversa entità per il calcolo del riscatto fittizio.

Secondo i Cantoni di Berna e Soletta sussistono contraddizioni per quanto riguarda l'affiliazione a posteriori a un'istituzione di previdenza e l'imposizione del riscatto fittizio. A parere loro il computo dei riscatti fittizi nei riscatti «reali» successivi dovrebbe essere disciplinato a livello di legge.

La maggioranza dei rappresentanti delle aziende agricole svizzere ritiene che dall'articolo 9 OULiq non si possa desumere che le perdite o i riporti di perdite debbano anzitutto essere

computati nei redditi ordinari. Al contribuente deve essere data la possibilità di scegliere in quale reddito intende computare le perdite o i riporti di perdite.

Devoluzione ereditaria

Una forte maggioranza di partecipanti alla procedura di consultazione è del parere che la disposizione relativa alla liquidazione da parte degli eredi o dei legatari necessiti di una precisazione. Il disbrigo degli affari sussistenti, prossimi alla conclusione, non è considerato continuazione dell'attività lucrativa.

Le opinioni sono molto contrastanti per quanto riguarda l'esclusione degli eredi o dei legatari dalla facoltà di fare valere un riscatto fittizio di cui all'articolo 5 OULiq. Numerosi partecipanti alla consultazione esigono che gli eredi e i legatari possano fare valere un riscatto fittizio secondo gli articoli 37b LIFD e 5 segg. OULiq sempre che il testatore abbia adempito le condizioni corrispondenti (in vista dell'introduzione di un art. 1 cpv. 3 lett. c OULiq).

1. Situazione iniziale

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate una procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente.

L'avamprogetto di ordinanza posto in consultazione prevede l'attuazione dell'articolo 37b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), adottato unitamente alla legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese).

L'articolo 37b LIFD disciplina l'imposizione degli utili di liquidazione e prevede che detti utili (riserve occulte realizzate) siano tassati in maniera privilegiata, separatamente dagli altri redditi, in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità. Esiste inoltre la possibilità di fare valere un riscatto fittizio corrispondente al riscatto in un'istituzione di previdenza. L'utile di liquidazione ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 LIFD è tassato nella misura di tale riscatto fittizio come una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. La tassazione separata dell'utile di liquidazione è un nuovo genere di tassazione la cui attuazione è concretizzata nell'ordinanza. Il riscatto fittizio è addirittura un nuovo istituto fiscale per il quale l'ordinanza deve stabilire tutti i parametri, il calcolo e gli aventi diritto.

I partecipanti alla procedura di consultazione avevano la possibilità di esprimersi in merito all'avamprogetto di ordinanza e di presentare proposte di modifica o di complemento.

La procedura di consultazione è durata dal 6 luglio al 5 ottobre 2009. Sono pervenuti in totale 47 pareri. 24 Governi cantonali, 3 partiti politici, 20 organizzazioni e associazioni hanno preso posizione in merito all'avamprogetto. 42 partecipanti alla consultazione hanno presentato un parere materiale; i Cantoni di Appenzello Interno e di Lucerna, l'Unione delle Città Svizzere, la Conferenza fiscale delle Città e la Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta hanno rinunciato a presentare un parere. Economiesuisse ha aderito al parere dell'Unione svizzera dei contadini.

2. I pareri pervenuti (fino al 6.10.2009)

I seguenti Cantoni, partiti politici e organizzazioni hanno presentato un parere:

2.1 Governi cantonali

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.

2.2 Partiti politici

PLR. I Liberali (PLR), Partito socialista svizzero (PS) e Unione Democratica di Centro (UDC).

2.3 Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti

Economiesuisse, Unione delle Città Svizzere (UCS), Unione sindacale svizzera (USS), Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP), Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC), Organizzazione mantello delle PMI svizzere (USAM), Fiduciari Suisse, Camera fiduciaria, Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati (ASEFiD), Zentralschweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten (ZVDS), Centre Patronal (CP), Associazioni contabili – Controller Diplomati Federali (veb.ch), Fédération des Entreprises Romandes (FER), Gruppo di lavoro previdenza della Conferenza fiscale svizzera, Conferenza fiscale delle Città, Unione svizzera dei contadini (USC), Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDRC), Solothurnischer Bauernverband (SOBV), Gruppo di lavoro imposte dell'Associazione svizzera dei fiduciari agricoli (ASFA) e dell'Associazione svizzera degli agro-fiduciari (ASAF), Prométerre.

2.4 Abbreviazioni

ASAF	Associazione svizzera degli agro-fiduciari
ASEFiD	Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati
ASFA	Associazione svizzera dei fiduciari agricoli
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
CFC	Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta
CFS	Conferenza fiscale svizzera
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
PLR	PLR. I Liberali
PS	Partito socialista svizzero
SOBV	Solothurnischer Bauernverband
UCS	Unione delle Città Svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
USAM	Organizzazione mantello delle PMI svizzere
USDRC	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
VEB	Associazioni contabili – Controller Diplomati Federali
ZVDS	Zentralschweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten

3. L'avamprogetto in consultazione

Il presente avamprogetto di ordinanza disciplina l'attuazione dell'articolo 37b LIFD, adottato unitamente alla legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese e avente il seguente tenore:

art. 37b Utili di liquidazione

¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

L'imposizione separata degli utili di liquidazione è un nuovo genere di tassazione la cui attuazione è concretizzata nell'ordinanza. Il riscatto fittizio in un'istituzione di previdenza è addirittura un nuovo istituto fiscale per il quale l'ordinanza deve stabilire tutti i parametri, il calcolo e gli aventi diritto.

4. Risultati dell'indagine conoscitiva

4.1 In generale

7 partecipanti alla procedura di consultazione (AG, BS, SG, SZ, ZG, ZH, PLR) su un totale di 47 hanno approvato integralmente il progetto e non hanno presentato proposte di modifica. I Cantoni di Appenzello Interno e di Lucerna, l'Unione delle Città Svizzere, la Conferenza fiscale delle Città e la Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta hanno rinunciato a presentare un parere.

I seguenti partecipanti all'indagine conoscitiva hanno espresso in linea di massima un parere favorevole in merito alla nuova ordinanza, fatte salve talune proposte di modifica e di complemento: BE, BL, GE, GL, NW, SH, SZ, SO, TG, UR, VD, VS, ZH, Gruppo di lavoro previdenza della CFS, Prométerre, CP.

Per una maggioranza di 15 partecipanti (JU, FR, OW, ASIP, Economiesuisse, ASAF/ASFA, USD CR, USC, USAM, SOB V, ASEFI D, Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, VEB, ZVDS) la consultazione è stata un'opportunità per presentare le proprie proposte di modifica e di complemento.

Tre partecipanti alla consultazione (NE, FER, USS) si sono espressi in maniera piuttosto critica nei confronti del disciplinamento proposto, ma hanno nondimeno presentato proposte di modifica.

Il PS e l'UDC respingono l'avamprogetto. Il PS lo respinge per considerazioni di massima, perché non condivide il parere secondo cui gli utili di liquidazione devono essere ulteriormente privilegiati fiscalmente. Nell'ottica dell'UDC occorre sostenere maggiormente le piccole imprese e le microimprese. Il presente avamprogetto di ordinanza non vi contribuirebbe sufficientemente perché il carattere previdenziale della sostanza commerciale accumulata, ov-

vero delle riserve occulte realizzate, sarebbe stato preso troppo poco in considerazione. Per questi motivi l'UDC respinge l'avamprogetto posto in consultazione e ne esige delle modifiche.

Sono state presentate le seguenti proposte di modifica e di complemento.

4.2 Disposizioni generali

4.2.1 Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

	Cantoni
BE	Proposta di introduzione di un art. 1 cpv. 3 lett. c: «agli utili di rivalutazione in caso di conversione in una società di capitali o in una società cooperativa». Secondo il partecipante alla consultazione si è in presenza di una liquidazione parziale e si può beneficiare dell'imposizione privilegiata delle riserve occulte realizzate purché, in caso di conversione, vengano trasferiti valori nella sostanza privata.
JU	In maniera analoga agli art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b LIFD, l'art. 1 cpv. 3 lett. b OULiq dovrebbe essere redatto in modo da risultare chiaro che in caso di ripresa di un'attività lucrativa indipendente entro i cinque anni successivi alla liquidazione non si possa nuovamente approfittare dell'imposizione privilegiata.
SH	Il Cantone di Sciaffusa propone di modificare l'art. 1 affinché in caso di ripresa di un'attività lucrativa indipendente si possa effettuare una tassazione a posteriori anche se il legislatore federale non ha esplicitamente sancito una rettifica a posteriori della tassazione in caso di ripresa dell'attività lucrativa indipendente.
SO	L'incipit del cpv. 3 manca di chiarezza sotto il profilo redazionale. Ci si riferisce manifestamente all'OULiq. Dovrebbe però essere determinante la non applicabilità dell'art. 37b LIFD in questi casi. La prassi stabilirà se potrà affermarsi la soluzione prescelta, ossia la negazione dell'imposizione agevolata in caso di seconda cessazione «definitiva» dell'attività lucrativa.
TI	Né l'articolo di legge, né quello dell'Ordinanza danno la definizione di cessazione definitiva di attività lucrativa indipendente. Il Cantone del Ticino si chiede inoltre se il grado di invalidità non debba essere considerato un elemento cardine per la concessione dell'agevolazione. Per tale motivo propone la modifica del cpv. 2 e del cpv. 3 con le seguenti aggiunte: cpv. 2: «La cessazione definitiva dell'attività lucrativa è data anche qualora sia mantenuta un'attività accessoria o occasionale il cui reddito non ecceda la rendita minima dell'AVS. L'insorgere dell'invalidità si determina secondo...». Cpv. 3: «1. ... 2. ... 3. alla cessazione della collaborazione nell'azienda di uno dei coniugi; 4. in presenza di un grado di invalidità inferiore al ... (50 %?)».
UR	Il cpv. 3 va stralciato oppure precisato nel senso che in caso di invalidità si può fare valere l'imposizione privilegiata, ma che non può essere esclusa una nuova imposizione privilegiata in caso di cessazione successiva dell'attività lucrativa indipendente.

	Partiti politici
UDC	L'art. 1 cpv. 2 va modificato come segue: «L'insorgere dell'invalidità si determina in funzione dell'incapacità al lavoro in base a una perizia medica. Basta questa prova ove l'Ufficio AI competente abbia constatato un'invalidità totale o parziale». L'art. 1 cpv. 3 lett. b va stralciato.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
ASIP	Il concetto di invalidità dell'art. 1 cpv. 2 OULiq si ripercuote negativamente sul campo di applicazione dell'art. 37b cpv. 1 LIFD. Art. 1 cpv. 2 OULiq: è maggiormente opportuno fondarsi sull'impossibilità oggettiva della continuazione

	dell'attività lucrativa indipendente effettivamente cessata.
ASEFiD ZVDS USAM	Si dovrebbe introdurre un cpv. 1 lett. c in seguito a decesso. Cpv. 2: ci si chiede se una persona affetta da invalidità possa decidere essa stessa quando cessare la propria attività lucrativa indipendente. Se è stabilita l'invalidità, si risponde affermativamente a questa domanda perché anche dalla legge non risulta alcuna formulazione negativa corrispondente. Cpv. 3: alla persona interessata è offerta la possibilità di rinunciare all'imposizione ai sensi dell'art. 37b LIFD. Se vi ha rinunciato, la persona interessata deve poter esigere l'applicazione dell'art. 37b LIFD in caso di liquidazione successiva a seguito della ripresa dell'attività lucrativa indipendente.
Camera fiduciaria	La Camera fiduciaria propone l'introduzione dell'art. 1 cpv. 1 lett. c: in caso di decesso. Cpv. 3: occorre offrire alla persona interessata la possibilità di rinunciare all'imposizione privilegiata e di esigere l'applicazione dell'art. 37b LIFD in caso di liquidazione successiva a seguito della ripresa dell'attività lucrativa indipendente.
Veb.ch	Art. 1 / art. 11: non è convincente che gli eredi possano beneficiare di una tariffa privilegiata solo in caso di decesso dopo il compimento del 55° anno di età. Raccomandazione: l'art. 11 deve essere formulato in modo che il privilegio si applichi anche in caso di decesso prima del compimento del 55° anno di età. Il limite di età va stralciato o perlomeno fortemente ridotto e quindi formulato chiaramente nel senso che si può godere di questo privilegio una sola volta durante la vita.
Prométerre	Prométerre propone il seguente complemento del cpv. 2: se si tratta di un'azienda agricola l'insorgere dell'invalidità si determina in funzione dell'incapacità al lavoro per motivi medici. «S'agissant des entreprises agricoles, le début de l'invalidité peut être déterminé selon l'incapacité de travail pour cause médicale.» L'art. 1 cpv. 3 lett. b deve essere limitato all'attività lucrativa indipendente esercitata al momento dell'insorgere dell'invalidità.
USC SOBV USDRC ASAF ASFA	Si propone la seguente modifica del cpv. 2: «L'insorgere dell'invalidità si determina in funzione dell'incapacità medica al lavoro. Basta questa prova ove l'Ufficio AI competente abbia constatato un'invalidità totale o parziale». Il cpv. 3 lett. b deve essere definitivamente stralciato. Qualora non si ottemperasse a questa richiesta, la disposizione in questione dovrebbe essere adeguata in modo che si possa beneficiare dell'imposizione privilegiata per motivi di età perlomeno in caso di cessazione dell'attività in seguito a invalidità.

4.2.2 Articolo 2 Anno di liquidazione

	Cantoni
TI	L'articolo del testo di legge non fa alcun riferimento agli anni di liquidazione. Devono beneficiare dell'agevolazione tutte le riserve esistenti al momento della cessazione definitiva dell'attività e quelle dell'esercizio precedente. La cessazione definitiva di un'attività lucrativa indipendente, di regola, coincide con l'assenza di operazioni di acquisto, di vendita e con la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti. Le operazioni di liquidazione possono per contro terminare con l'incasso dell'ultimo attivo. La sistematica di legge prevede la realizzazione delle riserve - e quindi la loro imposizione - anche per quegli attivi la cui realizzazione si protrae nel tempo. In effetti questi possono affluire alla sostanza privata di un contribuente che ha cessato la sua attività. Proposta: art. 2 Anno della cessazione dell'attività: «L'anno della cessazione dell'attività coincide con la mancanza di operazioni di acquisto, di vendita e con la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti. Per gli indipendenti con imposizione del reddito sull'incassato l'anno della liquidazione corrisponde all'esercizio nel corso del quale è effettuata l'ultima operazione di incasso».

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
ASEFid ZVDS Camera fiduciaria USAM	A titolo di una regolamentazione transitoria occorre chiarire che se l'attività lucrativa indipendente cessa nel 2011, il 2010 può essere preso in considerazione come secondo esercizio determinante. Camera fiduciaria: questioni di delimitazione in caso di vendite «earn-out», conti debitori aperti ecc. USAM: vanno inoltre definite le operazioni che segnano la conclusione della liquidazione.
VeB.ch	L'ordinanza va formulata in modo che in caso di iscrizione a bilancio in funzione dei valori di alienazione l'imposizione privilegiata degli utili di liquidazione sia possibile al più tardi nel corso dell'anno in cui è stato allestito il bilancio di apertura della liquidazione. Se la liquidazione dura oltre due anni, occorre lasciare all'imprenditore la facoltà di decidere se il bilancio in funzione dei valori di alienazione debba essere considerato come primo o secondo anno di liquidazione.
FER	Si dovrebbe parlare di «periodo di liquidazione» anziché di «anno di liquidazione».
USC SOBV USDCR	Va introdotto un cpv. 2: «Se al momento della cessazione dell'attività l'imposizione è differita ai sensi dell'art. 18a cpv. 2 LIFD, si considera anno di liquidazione l'anno nel corso del quale viene presentata la domanda di trasferimento».
ASAF ASFA	Va introdotto un cpv. 2: «Se al momento della cessazione dell'attività l'imposizione è differita ai sensi dell'art. 18a cpv. 2 LIFD, si considera anno di liquidazione l'anno nel corso del quale viene presentata la domanda di trasferimento». Occorre inoltre precisare la disposizione sull'anno di liquidazione: da un canto, nell'ipotesi di un differimento dell'imposizione (revers) e, dall'altro, nell'ipotesi di un affitto integrale o parziale dell'azienda con differimento dell'imposizione.

4.2.3 Articolo 3 Rapporto con l'articolo 18a LIFD

	Cantoni
FR	Cpv. 2: «o» va sostituito con «e».
JU	Precisa nel caso dei Cantoni monistici che per quanto riguarda le riserve occulte l'art. 37b LIFD e in particolare l'art. 11 cpv. 5 LAID designano soltanto gli ammortamenti recuperati.
NW	All'atto della divisione dell'eredità, imposizione privilegiata anche per le fattispecie che giustificano un differimento di cui all'art. 18a LIFD, ovvero in caso di trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, di affitto dell'azienda e di non prosecuzione dell'azienda da parte di tutti gli eredi; motivi legati alla politica agraria.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL pre- videnza CFS	Cpv. 2: «Tuttavia, se nel corso dell'anno di liquidazione o dell'anno precedente l'immobile è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata oppure è alienato, le riserve occulte realizzate costituiscono parte integrante degli utili di liquidazione».
ASEFid ZVDS USAM Econo- miesuis- se	Economiesuisse: l'art. 3 OULiq deve essere adeguato nel senso della proposta dell'Unione svizzera dei contadini. Cpv. 1: la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente che esige il differimento dell'imposizione secondo l'art. 18a cpv. 1 LIFD deve essere tassata in maniera ordinaria in assenza di cessazione dell'attività lucrativa indipendente. Se aliena successivamente l'immobile o cessa l'attività lucrativa indipendente in concomitanza con il trasferimento dell'immobile, tale persona deve nuovamente essere tassata sulla base della tariffa ordinaria per l'incremento di valore confor-

	memente all'art. 3 cpv. 1. La soppressione del privilegio in questo caso non corrisponde agli obiettivi dell'art. 37b LIFD; bisogna pertanto procedere a una correzione. Al cpv. 2: «sowohl als auch» va sostituito con «oder».
Camera fiduciaria	Cpv. 2: «sowohl als auch» va sostituito con «oder».
Fiduciari Suisse	Nuovo cpv. 3: se l'immobile tolto dalla sostanza commerciale mediante differimento dell'imposizione è alienato in concomitanza con la cessazione dell'attività lucrativa indipendente, tale immobile è nuovamente considerato sostanza commerciale. Le riserve differite non ancora realizzate costituiscono parte integrante dell'utile di liquidazione.
USC SOBV USDCR ASAF ASFA Prométerre (ad cpv. 3 e 4)	Una circolare dovrebbe abordare il tema della fattispecie di differimento in caso di affitto di aziende commerciali secondo l'art. 18a cpv. 2 LIFD. L'art. 18a cpv. 2 LIFD deve così poter essere applicato all'intero immobile agricolo. Va introdotto un nuovo cpv. 3: in caso di affitto di un'azienda commerciale o di parti di essa secondo l'art. 18a cpv. 2 LIFD tutti i valori patrimoniali che costituivano sostanza commerciale prima dell'affitto rimangono sostanza commerciale. La valutazione ai fini dell'imposta sulla sostanza e del valore locativo non viene adeguata successivamente. Nuovo cpv. 4: il contribuente e il suo successore possono presentare in ogni momento domanda di trasferimento nella sostanza privata e di imposizione delle riserve occulte. L'imposizione privilegiata ai sensi dell'art. 37b LIFD può essere fatta valere se al momento della domanda di conteggio finale sono adempite le relative condizioni.

4.3 Riscatto in un'istituzione di previdenza

4.3.1 Articolo 4

	Cantoni
BE	Il cpv. 1 è formulato in maniera equivoca. Proposta di nuova formulazione dell'art. 4: «I contributi di riscatto dell'anno di liquidazione e dell'anno precedente sono dedotti dagli altri redditi. Solo un'eventuale eccedenza di contributi riduce l'utile di liquidazione».
FR	Occorre introdurre in un cpv. 4 un termine di tre anni ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 LLP.
JU	Il Cantone del Giura ritiene che gli art. 4 e 9 OULiq siano in contraddizione con l'art. 37b LIFD. Non deve essere possibile cumulare il riscatto ordinario e il riscatto fittizio.
TI	L'art. 37b LIFD disciplina le modalità d'imposizione dell'utile di liquidazione e definisce che dallo stesso sono deducibili i contributi concernenti il riscatto di anni di assicurazioni al II pilastro. Sembrerebbe quindi volontà del legislatore di agevolare l'imposizione degli utili di liquidazione al netto dei contributi pagati per riscatto di anni contributivi e di trattare in maniera analoga il riscatto «reale», ossia quello pagato e il riscatto «fittizio». L'asserita parità di trattamento con i dipendenti non appare pertinente in quanto al dipendente non è data alcuna possibilità d'imposizione agevolata del proprio reddito del lavoro come pure non è riconosciuta alcuna possibilità di computo di riscatti «fittizi» in caso di lacune contributive. Proposta: il contribuente può dedurre l'importo del riscatto effettivamente pagato prioritariamente dagli utili di liquidazione. Cpv. 3: un'eccedenza di contributi è dedotta secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD.
VS	Approva l'art. 4.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL previdenza	È necessario un rinvio all'art. 79b cpv. 3 LPP, perlomeno con la frase «...nell'osservanza delle altre disposizioni della legislazione in materia di previdenza».

CFS	
ASEFiD ZVDS USAM	Dal testo di legge non si può desumere che i contributi debbano primariamente essere dedotti dai proventi ordinari. Il contribuente deve avere la possibilità di scegliere da quale reddito intende dedurre primariamente i contributi di riscatto. I cpv. 2 e 3 limitano inutilmente le possibilità dei contribuenti senza una corrispondente base legale. ASEFiD: il diritto di opzione deve essere concesso anche nel quadro della tassazione con un riscatto fittizio.
Camera fiduciaria	Occorre chiarire che il riscatto effettivo è possibile, ma che per il calcolo dell'utile di liquidazione imponibile si può prendere in considerazione anche un riscatto fittizio che vada al di là di tale utile. Inoltre se a seguito dell'affiliazione a un'istituzione di previdenza sussiste una lacuna di riscatto superiore al risultato del calcolo del riscatto fittizio, ci si dovrebbe poter basare sulla lacuna effettiva anche se non è stata versata. Per quanto riguarda i cpv. 2 e 3 il contribuente dovrebbe avere la possibilità di scegliere da quale reddito intende dedurre primariamente i contributi di riscatto. I cpv. 2 e 3 limitano inutilmente le possibilità dei contribuenti.
CP	Le persone non affiliate a un'istituzione di previdenza dovrebbero avere la possibilità di versare un «premio unico». In tal modo esse potrebbero beneficiare dei vantaggi delle istituzioni di previdenza.
USC SOBV USDCR ASAF ASFA	Per coordinare la possibilità supplementare di effettuare un riscatto fittizio, occorre tenere conto del fatto che il reddito soggetto all'AVS si riduce in caso di riscatto effettivo. Mediante il riscatto effettivo nei cinque anni precedenti la liquidazione si ridurrebbe pertanto il potenziale calcolato di un possibile riscatto fittizio. Se si prendono in considerazione gli importi già riscattati, il riscatto effettivo avrebbe ripercussioni doppiamente negative, anzitutto perché il reddito medio sarebbe inferiore e secondariamente perché gli importi di riscatto sarebbero dedotti dal calcolo del potenziale del riscatto fittizio.

4.4 Riscatto fittizio

4.4.1 Articolo 5 Principi

	Cantoni
JU	Non deve essere possibile cumulare il riscatto ordinario e il riscatto fittizio.
GE	Il Cantone di Ginevra sostiene la possibilità del riscatto fittizio.
NE	La possibilità del riscatto fittizio determina una disparità di trattamento e complica il diritto fiscale.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
USS	L'USS respinge un'agevolazione fiscale di ampia portata in caso di riscatto nella previdenza professionale. La possibilità di un riscatto fittizio fiscalmente agevolato non è necessaria. Il riscatto fittizio manca di una base legale.
ASEFiD USAM	Al contribuente non si può impedire di effettuare un riscatto effettivo per colmare una lacuna esistente. Esso deve fruire dell'opzione di procedere a un siffatto riscatto. A tale scopo non deve essere sottoposto alle condizioni di calcolo del riscatto fittizio. Il riscatto fittizio deve piuttosto essere calcolato in base alla migliore soluzione previdenziale, sempre che non sussista una fattispecie di elusione di imposta. Una tale fattispecie è esclusa quando il contribuente ha già adottato questa soluzione da oltre cinque anni.
Camera fiduciaria	Il risultato della liquidazione è un elemento del reddito da assicurare, che deve pertanto confluire nel calcolo del riscatto fittizio.
USC USDCR	Il cpv. 1 deve essere applicabile anche al coniuge superstite, agli eredi e ai legatari. L'art. 11 cpv. 3 OULiq deve parimenti essere adeguato in maniera conforme.

ASAF ASFA Promé- terre	
---------------------------------	--

4.4.2 Articolo 6 Calcolo del riscatto fittizio

	Cantoni
BL	Il Cantone di Basilea Campagna sostiene chiaramente questa disposizione.
FR	Cpv. 6 lett. d ed e: «fonds de bienfaisance» va sostituito con «fonds patronaux».
JU	O valgono gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 16 LPP (a dipendenza dell'età) oppure occorre aumentare l'aliquota generale applicabile agli accrediti di vecchiaia.
NW	Si deve rinunciare alle deduzioni dell'art. 6 cpv. 6 OULiq.
SO	Cpv. 1: un'aliquota del 15 % sembra molto generosa, ma può essere sostenuta. Cpv. 4: si auspica una precisazione secondo cui la durata dell'attività lucrativa indipendente è calcolata in anni interi. Il cpv. 6 è materialmente corretto, ma vi sono dubbi sulla sua esecuzione.
TI	Per i contribuenti provenienti dall'estero, determinante è il numero degli anni compresi tra l'anno d'arrivo in Svizzera e l'anno della liquidazione, come pure il reddito d'attività indipendente assoggettato a contributi in Svizzera negli ultimi cinque anni. Con ciò si vorrebbe evitare un riscatto fittizio calcolato su un reddito non precedentemente assoggettato in Svizzera. Nella determinazione del reddito medio determinante, al cpv. 3 si chiede inoltre di tener conto della quota di coordinamento. In effetti sia l'aliquota media del 15 %, sia la media degli utili soggetti ad AVS negli ultimi 5 anni come pure l'estensione del periodo di contribuzione dai 25 anni d'età, all'età della liquidazione porta a una possibilità di riscatto fittizio estremamente favorevole. Proposta: cpv. 2: «È determinante ... Per le persone che sono arrivate dall'estero è determinante il periodo che intercorre dalla data di arrivo fino alla liquidazione, ma al massimo l'età AVS ordinaria». Cpv. 3: «Il reddito corrisponde ..., dedotte la quota di coordinamento e le riserve occulte realizzate nel corso dell'anno precedente. Per le persone fisiche che sono arrivate dall'estero è determinante il reddito medio conseguito in Svizzera da attività lucrativa indipendente soggetto all'AVS degli ultimi cinque esercizi precedente l'anno di liquidazione, dedotte la quota di coordinamento e le riserve occulte realizzate nel corso dell'anno precedente».
VS	Cpv. 3: gli ammortamenti recuperati non possono essere integrati nel calcolo.

	Partiti politici
UDC	Cpv. 1: l'accredito di vecchiaia deve essere aumentato al 20 %.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
ASEFiD ZVDS USAM	Cpv. 3: gli ammortamenti recuperati devono essere presi in considerazione come parte integrante del reddito medio soggetto all'AVS. Il cpv. 3. va completato in maniera corrispondente. Il secondo capitolo del rapporto esplicativo è in contraddizione con il primo capitolo. Cpv. 6 lett. a n. 2: dall'ordinanza non risulta che il piccolo pilastro 3a non possa essere dedotto nel quadro del cpv. 6. USAM: occorre inoltre tenere conto del fatto che nel corso degli ultimi 5 anni sono stati eventualmente effettuati versamenti ai sensi della LPP. Anche tali versamenti devono essere esclusi ai fini della determinazione dell'utile medio.
Fiduciari Suisse	Le basi di calcolo poggiano sulla parte obbligatoria della LPP, il che a questo riguardo significa una disparità di trattamento dei contribuenti. Cpv. 2: occorre istituire la possibilità di effettuare il riscatto fittizio fino al 70° anno di età e oltre. Il cpv. 5 è superfluo perché il limite superiore è già disciplinato dal cpv. 1.

USAM	Cpv. 3: gli ammortamenti recuperati devono essere presi in considerazione come parte integrante del reddito medio soggetto all'AVS. Il cpv. 3 va completato in maniera corrispondente.
FER	Cpv. 1: dovrebbe essere applicato il calcolo del riscatto fittizio fatta salva la prova di un riscatto effettivo superiore. Cpv. 4: l'esigenza della prova è superflua perché l'onere della stessa spetta al contribuente. Cpv. 6 lett. d: i contributi al pilastro 3a non devono essere integrati perché essi non sono presi in considerazione per il calcolo della lacuna di contributi nella previdenza professionale.
ASIP	Cpv. 6 lett. d: parere favorevole al computo dei versamenti provenienti da fondi di previdenza, a condizione che gli stessi non siano soggetti all'obbligo di pagamento dei contributi AVS.
CP	Cpv. 1: in caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento del 55° anno di età, l'aliquota per gli accrediti di vecchiaia dovrebbe ammontare al 18 % anziché al 15 %. Il cpv. 3 potrebbe essere fonte di problemi nella prassi perché il reddito da attività lucrativa soggetto al pagamento dei contributi AVS è sovente noto soltanto in un secondo tempo. Quale è il valore determinante: l'importo allibrato oppure quello effettivamente versato? Cpv. 6: la possibilità di deduzione di averi del pilastro 3a appare problematica. Essa non dovrebbe essere presa integralmente in considerazione. La questione va riesaminata.
Prométerre	A contare dal 55° anno di età si dovrebbe poter far valere l'aliquota del 18 % per l'accredito di vecchiaia. Propone lo stralcio dell'art. 6 cpv. 6 lett. b.
USC SOBV USDCR ASAF ASFA	Cpv. 1: aumento al 18 % dell'aliquota per gli accrediti di vecchiaia. Cpv. 3: i contributi di riscatto dedotti dal reddito soggetto all'AVS devono pertanto essere nuovamente computati per stabilire il reddito determinante ai fini del calcolo del riscatto fittizio. Cpv. 6: i prelievi anticipati dal pilastro 3a non sono presi in considerazione nel quadro della LPP per il calcolo della somma massima di riscatto. Affinché vi sia una regolamentazione uniforme e applicabile, si dovrebbe rinunciare alla deduzione di questi prelievi anticipati anche per il calcolo del riscatto fittizio conformemente all'art. 37b LIFD. Lo stesso dicasi per analogia delle lett. d ed e. ASAF/ASFA in merito al cpv. 6: mediante un complemento del cpv. 6 – in virtù del quale i riscatti fittizi già fatti valere in precedenza dovrebbero essere dedotti dalla nuova somma del riscatto fittizio – si potrebbe impedire l'abuso del ricorso ripetuto all'art. 37b LIFD.

4.4.3 Articolo 7 Affiliazione a posteriori a un'istituzione di previdenza

	Cantoni
BE	È in contraddizione con l'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD. Il computo di riscatti fittizi nei ricatti «reali» successivi avrebbe presumibilmente dovuto essere disciplinato a livello di legge. Tuttavia, nel quadro della presente revisione la LPP non è stata affatto modificata.
SO	Contraddizione: il riscatto fittizio è tassato come una prestazione della previdenza; il medesimo importo sottostà nuovamente all'imposta al più tardi al momento in cui è percepita la prestazione di vecchiaia dell'istituzione di previdenza, sebbene il riscatto effettivo non abbia potuto essere dedotto. Di conseguenza, in caso di riscatto effettivo successivo in un'istituzione di previdenza dovrebbe essere rimborsata l'imposta sul riscatto fittizio, in maniera analoga al prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
FER	Non è abbastanza chiaro che si tratta unicamente di una disposizione di diritto fiscale che non riguarda ulteriormente la previdenza professionale. Proposta: «Le rachat fictif est pris en compte pour déterminer la déductibilité fiscale d'un rachat ultérieur dans une institution de prévoyance».

4.4.4 Articolo 8 Imposizione del riscatto fittizio

	Cantoni
BE	Per l'imposta cantonale e comunale: problematica relativa alla ripartizione fiscale: il riscatto fittizio è imponibile nel luogo di domicilio e il rimanente utile di liquidazione nel luogo in cui è esercitata l'attività commerciale.
SO	Cfr. parere relativo all'art. 7 OULiq.

4.5 Calcolo e imposizione degli utili di liquidazione

4.5.1 Articolo 9 Calcolo

	Cantoni
BL, FR, NW, OW, SH, SZ, TG, UR	La scelta dei termini concernente la deduzione del riscatto fittizio è equivoca e deve essere adeguata. BL/NW: il riscatto fittizio è parte integrante dell'utile di liquidazione, non può essere dedotto in alcuno modo, ma soltanto essere tassato separatamente alla tariffa previdenziale privilegiata.
JU	Si dovrebbe prevedere una soluzione nell'ipotesi che nell'anno n-1 la vendita di un immobile sia stata tassata definitivamente. D'altra parte gli art. 4 e 9 OULiq sono in contraddizione con l'art. 37b LIFD.
UR	La base di calcolo deve essere definita in maniera più dettagliata perché alcuni Cantoni ammettono gli ammortamenti immediati. Questa prassi riguardante gli ammortamenti produce risultati sconcertanti in particolare quando si fanno investimenti inutili immediatamente prima della liquidazione, che autorizzano ammortamenti immediati.
VD	L'art. 9 cpv. 1 dovrebbe contenere un rinvio all'art. 8. Nella fattispecie si tratta unicamente di una precisazione redazionale.
VS	L'art. art. 9 lett. b dovrebbe essere stralciato, mentre l'art. 9 dovrebbe essere completato con la seguente osservazione: «Le montant du rachat fictif est imposé séparément comme une prestation en capital selon l'art. 8 de la présente ordonnance».

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL previdenza CFS	La scelta dei termini è equivoca e va migliorata.
ASEFiD ZVDS	Dal testo di legge non si può desumere che le perdite o i riporti di perdite debbano essere primariamente computati nei proventi ordinari. Il contribuente deve avere la possibilità di scegliere in quale reddito intende primariamente computare le perdite o i riporti di perdite. La lettera d limita pertanto inutilmente le possibilità di scelta dei contribuenti, senza che una base legale corrispondente lo esiga.

4.5.2 Articolo 10 Imposizione

	Partiti politici
UDC	Il cpv. 2 va stralciato.

4.6 Devoluzione ereditaria

4.6.1 Articolo 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari

	Cantoni
BE	Non corrisponde al senso della disposizione il fatto che gli eredi e i legatari possano beneficiare della tariffa privilegiata soltanto se il testatore adempiva le condizioni di cui all'art. 1 OULiq al momento del decesso. Il riscatto fittizio dovrebbe essere ammesso a favore degli eredi.
BL	È manifestamente favorevole all'art. 11 cpv. 4.

FR, SH, TG, UR, NW, OW	Si esige una precisazione secondo cui gli affari in corso possono ancora essere portati a conclusione. NW: la formulazione dell'art. 11 cpv. 1 primo periodo sembra troppo assoluta. OW: sebbene questa precisazione sia contenuta nelle spiegazioni relative all'art. 12, il testo risulterebbe più chiaro se la stessa fosse introdotta esplicitamente nell'art. 1.
GE	Il cpv. 2 non è assolutamente imperativo. Per quanto riguarda la continuazione dell'azienda da parte degli eredi, l'accento dovrebbe essere posto sulla conclusione definitiva della liquidazione e non necessariamente sul termine dei 5 anni.
TI	Cpv. 1: le riserve che devono beneficiare dell'agevolazione sono quelle esistenti al momento della cessazione dell'attività. Per questo motivo le riserve sciolte nell'anno della cessazione dell'attività (quindi nell'anno del decesso) e nell'anno precedente, ivi compreso l'intero prodotto della liquidazione conseguito sino ai 5 esercizi seguenti il decesso, devono essere messe al beneficio dell'agevolazione; l'imposizione dell'utile di liquidazione netto deve avvenire in capo ai singoli eredi in funzione delle loro quote di partecipazione alla comunione ereditaria; la tassazione agli eredi deve riferirsi all'anno del decesso; tutte le tassazioni definitive degli eredi dovrebbero essere rettifiche attraverso lo statuto del recupero d'imposta o della revisione; anche le tassazioni definitive del defunto dovrebbero essere rettifiche attraverso lo statuto della revisione. Cpv. 2: gli eredi possono beneficiare dell'agevolazione se alla cessazione dell'attività – verificatasi presso il defunto – lo stesso aveva più di 55 anni o era invalido. Cpv. 3: il Cantone del Ticino condivide le conclusioni di questo capoverso.
VD	L'art. 11 dovrebbe essere adeguato sotto il profilo redazionale in modo che le varianti ai sensi del rapporto esplicativo siano espresse meglio. È favorevole all'art. 11 cpv. 4.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL previdenza CFS	L'espressione «entro cinque anni civili dal decesso» dovrebbe essere sostituita con «entro cinque anni civili dall'anno del decesso del testatore». Cpv. 1 secondo periodo: la liquidazione dovrebbe essere menzionata per prima. Cpv. 2: l'espressione «impresa individuale» dovrebbe essere sostituita con «impresa». Il cpv. 3 potrebbe essere stralciato perché il suo contenuto figura già nel cpv. 2. Per quanto riguarda il cpv. 4 nel testo francese dell'avamprogetto manca la parola «pas»: «Les héritiers ou le légataire ne peuvent pas faire valoir un rachat fictif selon l'art. 5».
Camera fiduciaria	Gli eredi che si ritirano dall'impresa devono poter fare valere l'imposizione privilegiata per la loro quota purché ne adempiano le condizioni. Non è peraltro chiarita la situazione dei soci esteri di società di persone svizzere. Per il calcolo del riscatto effettivo o fittizio si dovrebbe tenere conto delle speciali condizioni della società di persone estera.
Veb.ch	Non si capisce per quale motivo in caso di decesso dopo il 55° anni di età gli eredi possano beneficiare della tariffa privilegiata. Raccomandazione: l'art. 11 va formulato in modo che il privilegio possa essere applicato anche in caso di decesso prima del raggiungimento del 55° anno di età.
FER	«Légataire» anziché «légataires». D'altra parte i termini dell'ordinanza non concordano con quelli dell'art. 37b cpv. 2 LIFD. Al cpv. 2 l'espressione «décompte dû à la systématique fiscale» complica il capoverso. Il cpv. 4 contraddice al principio della parità di trattamento.
Prométerre	Sono proposti i seguenti complementi: art. 11 cpv. 3: «...dans les cinq ans suivant le décès du contribuable, ils peuvent bénéficier de l'imposition prévue à l'art. 37b al. 2 LIFD si le défunt remplissait les conditions requises». Cpv. 4: gli eredi o i legatari possono fare valere un riscatto fittizio secondo gli art. 37b LIFD

	e 5 OULiq sempre che il testatore abbia adempito le condizioni corrispondenti.
--	--

USC USDCR ASAF ASFA	Il cpv. 1 va completato: «...l'aliquota d'imposta applicabile è determinata secondo l'articolo 8 della presente ordinanza per l'importo del riscatto fittizio e secondo l'articolo 10 per l'importo residuo...». Cpv. 3: «non liquidano l'impresa individuale entro cinque anni dal decesso del contribuente, essi possono fare valere l'imposizione privilegiata secondo l'art. 37b cpv. 2 LIFD sempre che il testatore abbia adempito le condizioni necessarie». Cpv. 4: un riscatto fittizio conformemente agli art. 37b LIFD e 5 segg. OULiq può essere fatto valore dagli eredi o dai legatari sempre che il testatore abbia adempito le condizioni necessarie.
------------------------------	--

4.6.2 Articolo 12 Continuazione dell'attività lucrativa indipendente da parte degli eredi o dei legatari

	Cantoni
JU	È dell'avviso che l'art. 12 non trovi posto nell'OULiq e ne propone pertanto lo stralcio.

	Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL previdenza CFS	È manifestamente favorevole alla precisazione secondo cui gli affari sussistenti debbano essere portati a termine.
USC USDCR ASAF ASFA	Cpv. 1: se uno o più eredi continuano l'attività lucrativa indipendente o riprendono le quote di una società di persone, gli altri eredi possono fare valere l'imposizione privilegiata per la propria quota secondo la presente ordinanza sempre che il testatore abbia adempito le condizioni di cui all'art. 37b LIFD al momento del suo decesso. Il mero adempimento degli obblighi sussistenti al momento della devoluzione ereditaria non è considerato continuazione dell'attività. Se i crediti esistenti non vengono esatti, ciò è irrilevante per valutare se la liquidazione è definitiva finché tali crediti rappresentano meno del 10 % della cifra d'affari media degli ultimi cinque anni. Cpv. 3: una continuazione temporanea durante i primi cinque anni successivi al decesso non è considerata continuazione ai sensi della presente ordinanza.